

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo**

## **Proroga e modifica del 18 maggio 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

### **I**

La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2008 e del 30 giugno 2009<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata sino al 31 dicembre 2012.

### **II**

I decreti del Consiglio federale menzionati sotto la cifra I sono stati modificati come segue:

#### *Art. 4*            Salario

I salari effettivi aumentano di 0.3 % o 14.40 franchi in generale al mese. Per adeguamenti salariali individuali è disponibile 0.2 % della somma dei salari.

*Il resto dell'articolo resta invariato.*

### **III**

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 4 del contratto collettivo di lavoro.

<sup>1</sup> FF 2003 4473, 2006 6205, 2008 5258, 2009 4475

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012.

18 maggio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova